

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

" Modifiche alla legge regionale n. 13 del 14/11/1972 - Nor
me sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla legge regionale n. 13 del 14/11/1972 - Norme sulla
previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge regionale:

Art. 1

L'art. 12 della legge regionale 14 novembre 1974,
n. 13 viene così modificato per quanto riguarda le per-
centuali sulla indennità mensile lorda:

"ANNI DI CONTRIBUZIONE	"PERCENTUALE SULLA INDENNITA' MENSILE LORDA"
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
11	41
12	42
13	43
14	44
15	45
16	46
17	47
18	48
19	49
20 ed oltre	50

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 2

Dopo l'art. 15 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è istituito il seguente articolo 15/bis: la frazione di anno si computa come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo previdenziale obbligatorio.

IL PRESIDENTE
(Beniamino Finocchiaro)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 15 ottobre 1974
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE
(Deniamino Finocchiaro)

Consiglio Regionale della Puglia

p. c. c. (dott. Renato Finocchiaro)



12 8 OTT 1974